



Città di  
Busto Arsizio

Settore 5 - Ambiente, tutela del territorio e qualità della vita

Protocollo n. 00102576 del 28 DIC. 2011

**OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO - DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTICOLI PIROTECNICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.**

### IL SINDACO

**Considerato** che il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera costituisce azione prioritaria ai fini della tutela e protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente;

**Rilevato** che persistono sull'intero territorio della Regione Lombardia e dell'intero bacino padano, con previsione di permanenza anche nei prossimi giorni, condizioni meteorologiche particolarmente critiche per la formazione e l'accumulo degli inquinanti;

**Considerato** che studi epidemiologici condotti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, stimano che il persistere delle alte concentrazioni dell'inquinante atmosferico  $PM_{10}$  si rivela pregiudiziale per la salute;

**Considerato** che il comune di Busto Arsizio rientra nell'area critica per la qualità dell'aria in particolare appartiene alla zona A della D.G.R. 2605/2011 (ex zona A2 della D.G.R. 5290/2007) di Regione Lombardia;

**Tenuto conto** che in questa condizione è importante ridurre ogni ulteriore possibile fonte d'immissione di gas e particolari atmosferici. Tra queste fonti si richiamiamo, per il loro peso in termini quantitativi e qualitativi, i fuochi artificiali e i giochi pirotecnici di fine anno;

**Considerato che** i predetti articoli pirotecnici rappresentano una fonte molto importante d'inquinanti e determinano il raggiungimento di valori di picco elevati e un notevole peggioramento dei valori di qualità dell'aria in atmosfera nelle ore e nelle giornate immediatamente successive ai fuochi, con particolare riferimento alle polveri sottili ( $PM_{10}$ );

**Rilevato che** come evidenziato da ARPA Lombardia anche la qualità degli inquinanti prodotti negli scoppi (presenti nelle polveri sottili) è particolarmente nociva per la salute, contenendo valori non trascurabili di potassio (K), stronzio (Sr), bario (Ba), magnesio (Mg), alluminio (Al), zolfo (S), titanio (Ti), manganese (Mn), rame (Cu), bromo (Br), piombo (Pb).

**Tenuto conto** che l'incremento delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera e la loro permanenza nel tempo dipendono anche dalle condizioni meteorologiche, è particolarmente importante in questa fase di stabilità termica dell'atmosfera limitare al massimo o vietare, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge in ordine ai poteri attribuiti al Sindaco, lo svolgimento dei fuochi artificiali o pirotecnici.

**Considerato** inoltre in ultimo il valore dell'iniziativa che vorrà assumere anche in relazione al positivo effetto delle misure sull'incolumità e il benessere delle persone oltreché degli animali domestici e della fauna in genere;

**Rilevato** che è attribuita priorità assoluta alle politiche di riduzione dell'inquinamento atmosferico locale con particolare riguardo al particolato fine, allo scopo di assicurare la tutela della salute dei cittadini, attraverso l'adozione automatica di misure condivise, al verificarsi di determinate condizioni di criticità.

**Visti** gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e s.m.i.;

**Vista** la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24 " Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e s.m.i.;

**Visto** il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa." e s.m.i.;

**Visto** il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 e s.m.i.;

**Viste:** la D.G.R. n. 7635 dell'11.07.08, la D.G.R. n. 9958 del 29.07.09 e la D.G.R. 2605 del 30.11.11;

**Visto** l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

### **ORDINA**

**Con effetto immediato e sino alla data del 6 gennaio 2016, è vietato l'utilizzo di fuochi d'artificio, mortaretti, artifici esplodenti in genere e prodotti pirotecnici in grado comunque di provocare botti, fumi e gas, anche se di libera vendita.**

Da tale disposizione sono esclusi gli spettacoli di fuochi d'artificio eventualmente programmati per le festività e preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità.

### **AVVERTE CHE**

- in caso di inosservanza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;
- all'accertamento delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca dei prodotti e dei materiali pirotecnici e esplodenti, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della Legge n. 689 del 24.11.1981;



Città di  
Busto Arsizio

- qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile verrà deferito alla competente Autorità Giudiziaria;

### DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e l'opportuna diffusione mediante il sito internet comunale ed ogni altro mezzo a disposizione.

Del presente provvedimento verrà inoltre data comunicazione al Prefetto di Varese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 4 del T.U.EE.LL.

### INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.
- tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

La Polizia locale e le altre Forze dell'Ordine dello Stato presenti sul territorio cittadino sono incaricate di vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni.



IL SINDACO  
(Gianluigi Farfeli)